

Prot n. 13675 - J del 7/10/22

Proc. n. 33 \2022 RG – Proposta di accordo di composizione della crisi – legge n. 3/2012

Proponenti: [redacted] [redacted] ifesi dagli Avv.ti Pietro Occhino e Antonio Albo

Gestore dell'OCC: dott.ssa Giovanna Bifulco

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0011376/E/PM/IA

Del 27/09/2022 MEDI



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione civile - Fallimentare

Il Giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-rilevato che il ricorso originario è stato depositato il 4.7.2022 e perciò in data antecedente l'entrata in vigore del CCII avvenuta il 15.7.2022 con la conseguenza che in forza della disciplina transitoria ex art. 390, comma 1, CCII, detto procedimento va definito secondo le regole della legge n. 3/2012;

-lette la proposta di accordo e la relazione particolareggiata del Gestore dell'OCC, dott.ssa Giovanna Bifulco, anche come integrata e modificata con deposito telematico del 16.9.2022;

-atteso che i ricorrenti hanno depositato i chiarimenti richiesti dal giudice con l'ordinanza integrativa ex art. 9, comma 3-ter, della legge n. 3/2012, apportando anche modifiche alla proposta (cui si è altresì affiancata la relazione particolareggiata dell'incaricato dell'OCC);

-rilevato che non risulta dagli atti che lo stesso abbia fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

-letti gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 3/2012;

FISSA

dinanzi a sé l'udienza del **10 novembre 2022 alle ore 10,30** ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge citata ai fini della verifica del raggiungimento dell'accordo ovvero dei consensi (almeno il 60%) prestati dai creditori (mediante relazione sul voto redatta dal gestore OCC e presentata al giudice);

invita i creditori, il debitore ricorrente nonché gli incaricati dell'OCC a comparire:

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 3/2012: "I creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi OCC, la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come modificata il 16.9.2022, **almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata** ai sensi dell'articolo 10, comma 1";

AVVERTE

che, ai sensi del medesimo art. 11, comma 1, della legge n. 3/2012, **in mancanza di espressa dichiarazione ovvero voto contrario, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta di**

accordo nei termini in cui è stata loro comunicata e che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, "Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti":

AVVERTE

Con riguardo alla dichiarazione di voto, che *"I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta"*, sicché, ove nella proposta sia prevista la falcidia anche dei crediti muniti di prelazione, detti creditori possono esprimere la dichiarazione di voto fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra fissata:

DISPONE

altresi che per il giorno d'udienza dianzi fissata il Gestore dell'OCC faccia pervenire al giudice procedente una prima relazione contenente le manifestazioni di consenso o dissenso espresse dai creditori con indicazione nominativa degli stessi (la quale, ove sia stato raggiunto il consenso del 60% dei votanti, sarà trasmessa agli stessi creditori perché svolgano eventuali contestazioni entro i successivi 10 giorni, come disposto dall'art. 12, c. 1, legge citata);

DISPONE

che il gestore dell'OCC notifichi **copia della proposta e della relazione dell'OCC originaria e come integrata**, e il presente decreto a tutti i creditori presso la residenza ovvero la sede legale, almeno trenta giorni prima dell'udienza dianzi fissata:

DISPONE

Che la proposta, il piano e l'attestazione siano pubblicate, a cura dell'OCC, sul sito ad hoc predisposto da questo Tribunale (art. 10, co. 2, lett. a, legge citata) ;

che ove il proponente svolga attività d'impresa la proposta sia iscritta presso apposita sezione del registro delle imprese (art. 10, co. 2, legge citata);

che siano sospese sino al decreto definitivo le azioni esecutive e cautelari e che non possano fino allo stesso termine essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 10, co. 2, lett. b, legge citata);

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti presso i loro difensori e al gestore dell'OCC, dott.ssa Giovanna Bifulco;

26/09/2022

Il Giudice designato
dott. Virgilio Dante Bernardi

*Uzreantje Re
Meyre 12/10/2022*
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo